

SERVIZIO LAVORO

La Responsabile

Paola Cicognani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2014. 0476756

del 09/12/2014



Ai componenti della Commissione Regionale Tripartita

All'Ordine regionale dei Consulenti del Lavoro

All'Ordine Regionale dei Commercialisti

Alle Province

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione nota del Ministero del Lavoro – PG. 40/0005425 del 24/11/2014 – indirizzata a Assessorati al Lavoro delle Regione e P.A. ed INPS. - Aspetti applicativi del decreto 83473 del 1/8/2014 inerenti AA.SS. in deroga

Con la presente si trasmette la nota del Ministero del Lavoro indicata in oggetto.

In merito ai contenuti della suddetta nota si ritiene opportuno sottolineare quanto segue:

1. Viene precisato che le concessioni di CIG in deroga o mobilità in deroga possono essere effettuate esclusivamente a favore di imprese (o lavoratori provenienti da imprese) di cui all'art. 2082 c.c., chiarendo che sono ricompresi in tale fattispecie anche i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) e le cooperative sociali. **Sono indicate "in via meramente esplicativa" come esclusi i dipendenti di associazioni sindacali o datoriali e da studi professionali.**
2. Riguardo all'anzianità aziendale minima (8 mesi per il 2014 e 12 mesi per il 2015) che deve possedere il lavoratore per accedere alla CIG in deroga, viene chiarito che per i lavoratori somministrati l'anzianità aziendale è verificata presso l'agenzia di somministrazione in quanto datore di lavoro.

Viale Aldo Moro 38
40127 Bologna

tel 051.527.3893-64
fax 051.527.3894

Email: lavorofp@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

A questo proposito si riporta un chiarimento pervenuto dal Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. che conferma che l'anzianità aziendale per accedere alla CIG, anche in deroga, non trova applicazione nel caso vi sia un cambio di appalto, fermo restando che tale operazione non preveda una interruzione dell'attività tra un appalto e l'altro. In questo caso l'assunzione nel nuovo appalto non deve generare una nuova condizione di lavoro.

3. Vengono sollecitate le Regioni ad individuare, nell'ambito delle Intese con le parti sociali, la modalità di pagamento diretto di erogazione del trattamento al fine di un più efficace controllo della spesa.
4. Viene confermato che, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS per la presentazione delle domande, le aziende faranno richiesta secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni. Pertanto in alla Regione Emilia Romagna la richiesta deve essere presentata entro 20 giorni attraverso il sistema telematico SARE (che fa fede per la verifica dei 20 giorni e l'eventuale applicazione della sanzione) e inviando poi la domanda su supporto cartaceo (cosiddetto B1) allegando accordo e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà completo di fotocopia di un documento valido d'identità del legale rappresentante o del delegato alla firma. La Regione, prima di emanare il provvedimento di concessione, deve dare comunicazione ad INPS degli accordi pervenuti, allo scopo di assicurare la verifica preventiva della compatibilità finanziaria.
5. Le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro dei lavoratori non potranno precedere la sottoscrizione dell'accordo in sede sindacale, fermo restando i casi di in cui la consultazione sindacale si è conclusa con un mancato accordo. In questo caso si ribadisce la procedura di espletamento dell'esame congiunto presso la Regione con le regole definite al punto 10 della DGR 1643 del 10 ottobre 2014.
6. Viene precisato poi, che le imprese soggette alla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari o dei fondi di cui ai commi da 3 a 41 della legge 92/2012, in caso di eccezionalità della situazione legata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, possano far ricorso alla CIG in deroga, non solo dopo il superamento dei limiti temporali di questi strumenti, ma anche prima del superamento di tale limite, nel caso in cui l'impresa non abbia i requisiti per accedervi in relazione alle specifiche causali previste. **Il fondo di solidarietà residuale è da considerare attivo a partire dalla data di costituzione del comitato amministratore del fondo.**
7. Riguardo al limite temporale di 11 mesi massimi concedibili tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, si ribadisce quanto già specificato nella DGR 1643/2014 è precisamente

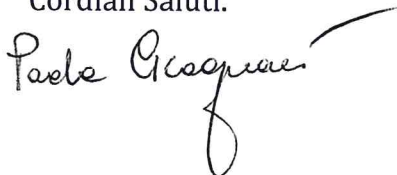
che il limite è da intendersi come somma di tutti i periodi precedentemente concessi come CIG in deroga.

8. Riguardo all'obbligo di aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità viene precisato che rientrano in questa fattispecie oltre che le ferie residue e maturate, i permessi e la banca ore anche gli istituti di fonte contrattuale. Si specifica che per ferie maturate si intendono quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni ad esclusione delle ferie programmate che coincidono ad esempio con le chiusure aziendali.
9. Viene precisato che sono esclusi dal campo di applicazione della mobilità in deroga i lavoratori in possesso dei requisiti d'accesso alla mobilità ordinaria, all'ASPI e MINI-ASPI, alle indennità di disoccupazione agricola ordinaria o con requisiti ridotti. Parimenti sono esclusi i lavoratori che hanno concluso la fruizione di questi strumenti.
10. Viene confermato che la domanda di mobilità in deroga è presentata dal lavoratore all'INPS entro 60 giorni dal licenziamento o dalla precedente prestazione fruita o dalla data di concessione del trattamento (da parte della Regione o del Ministero) se successiva. Il lavoratore dà comunicazione della presentazione dell'istanza anche alla Regione.
Si chiarisce che i 7 mesi massimi di mobilità in deroga per l'anno 2014 devono essere concessi ed applicare i loro effetti entro il 31/12/2014 non essendo possibile una prosecuzione nel 2015.

Per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016 i limiti di durata della mobilità in deroga sono di 6 mesi.
11. Viene ribadito che il decreto 83473 applica i propri effetti agli accordi stipulati dal 04/08/2014.
12. Le quote a disposizione di ogni Regione per effettuare concessioni in deroga ai limiti previsti dal decreto (5%) saranno definite dai decreti interministeriali di assegnazione delle risorse finanziarie.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti.



D.ssa Paola Cicognani